

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

59.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica (2053)	3
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
CALONACI VASCO	4, 5, 7, 8
CAVIGLIASSO PAOLA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	5, 6, 7, 8, 10
GARAVAGLIA MARIAPIA	6, 7
MELELEO SALVATORE, <i>Relatore</i>	6, 8, 10
MUSCARDINI PALLI CRISTIANA	5, 9, 10
PALOPOLI FULVIO	5, 6, 7
RINALDI LUIGI	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica (2053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione della direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica ».

Ricordo ai colleghi che, nel corso dell'ultima seduta della Commissione, era stato concluso l'esame dell'articolo 5.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Le indennità previste dal precedente articolo sono a totale carico dello Stato e sono corrisposte agli aventi diritto dalle competenti autorità regionali.

A seguito dell'insorgenza di focolai di peste suina classica, per consentire una più rapida corresponsione delle indennità di abbattimento agli aventi diritto, il Ministro della sanità è autorizzato a disporre accreditamenti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in base ai preventivi di massima formulati dai predetti enti in rapporto al numero dei focolai insorti, alla valutazione del nu-

mero e della categoria dei suini da abbattere e in relazione al prevedibile andamento epizootologico della malattia, tenuto conto della consistenza numerica del patrimonio suinicolo e del tipo di allevamento nelle aree colpite e minacciate dall'inflazione pestosa.

Gli onorevoli Calonaci e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma primo sostituire le parole da: e sono corrisposte a autorità regionale *con le seguenti:* ed entro 60 giorni dall'abbattimento, sono fissate dal sindaco e sono corrisposte agli aventi diritto dalle competenti regioni.

6. 3.

L'onorevole Rinaldi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo le parole: « autorità regionali » *aggiungere:* « entro 60 giorni dall'avvenuto abbattimento degli animali ».

6. 1.

Al primo comma dopo le parole: « competenti autorità regionali » *aggiungere:* « entro 90 giorni dall'avvenuto abbattimento degli animali ».

6. 5.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone e Del Donno hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, in fine: « Le indennità spettanti ai proprietari degli animali abbattuti devono essere corrisposte entro 60 giorni dalla richiesta delle stesse ».

6. 2.

Gli onorevoli Calonaci, Filippini e Giovannini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Ministro della sanità è autorizzato a disporre accreditamenti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in base ai preventivi di massima formulati dai predetti enti all'inizio di ogni anno del quinquennio di applicazione del piano di cui all'articolo 1 in relazione al prevedibile andamento epizootologico della peste suina classica, tenuto conto della consistenza del patrimonio suinicolo e del tipo di allevamento nelle aree colpite o minacciate dalla malattia ».

6. 4.

Gli onorevoli Calonaci e Pastore hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Ministro della sanità rimborsa alle regioni interessate l'importo delle indennità di cui al comma precedente entro 30 giorni ».

6. 6.

VASCO CALONACI. L'emendamento 6. 3 costituisce una novità non solo importante, ma a mio avviso necessaria, perché è l'unica in grado di risolvere il grave problema del ritardo nell'erogazione delle indennità, questione su cui abbiamo discusso diverse altre volte.

Sono d'accordo sulla fissazione in 60 giorni del termine per la corresponsione delle indennità, in modo da poter interessare maggiormente gli allevatori all'opera di risanamento e, del resto, credo che tale termine, dato l'attuale costo del denaro, sia giusto anche se non ottimale e che possa essere accettato dagli stessi allevatori.

Nell'emendamento si precisa che le indennità debbono essere fissate dal sindaco, perché è a quest'ultimo che spetta il compito di regolare l'abbattimento de-

gli animali, le indennità da corrispondere e di ordinare i pagamenti, ciò in base ai decreti riguardanti la peste suina classica emanati dal 1981 in poi, forse ancora prima del 1981.

Il sindaco, infatti, con la legge n. 833 ha ereditato tutti i compiti che in questo campo spettavano al veterinario provinciale.

Se accettiamo la proposta del Governo, cioè che le indennità siano corrisposte dalle competenti autorità regionali, commettiamo un errore e generiamo della confusione.

Per quanto riguarda l'emendamento 6. 4, esso scaturisce dalla necessità di corrispondere le indennità entro 60 giorni, in quanto l'attuale testo del Governo riconferma le norme vigenti, che hanno comportato anni di ritardo nell'erogazione di tali indennità di abbattimento.

Oggi il preventivo viene fatto dopo la esplosione del focolaio; questo comporta un notevole allungamento dei tempi. Lo emendamento 6. 4 prevede invece un controllo *a posteriori* dei documenti necessari in questi casi, come avveniva al tempo dei veterinari provinciali, quindi un esame successivo più snello, che non cambia la qualità del controllo. D'altra parte, se non si procedesse in tal modo non so come potrebbe avvenire il rimborso dell'anticipo effettuato dalle regioni. Potrebbe, cioè, accadere per queste ultime ciò che attualmente si sta verificando per gli allevatori, il rimborso andrebbe alle calende greche.

Si potrebbe obiettare: come possono le regioni effettuare un preventivo all'inizio dell'anno? Sulla base dell'andamento della malattia nei periodi precedenti e in quello attuale. Ovviamente, chi non avrà problemi non effettuerà alcuna richiesta; non si tratta di dare anticipi a tutte le regioni ed in egual misura, ma soltanto di disporre un accredito da utilizzare unicamente quando si verifica l'abbattimento. Se poi la questione può risolversi per vie diverse, ma ugualmente efficaci, vi è la più ampia disponibilità ad esaminare proposte alternative, ma gli emendamenti pre-

sentati finora mi pare non consentano una soluzione di tal genere.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Vorrei solo ricordare l'emendamento aggiuntivo 6. 2, che riguarda le indennità spettanti ai proprietari degli animali abbattuti, le quali devono essere corrisposte entro 60 giorni dalla richiesta delle stesse.

Se non ricordo male, questo emendamento era stato guardato con favore, nella precedente riunione della Commissione, sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo; esso rende più chiaro lo articolato e dà a coloro che devono procedere all'abbattimento degli animali, la certezza che sarà loro corrisposto quanto dovuto entro un certo termine.

LUIGI RINALDI. Signor presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, l'emendamento che ho presentato, riferito all'articolo 6, va nello stesso senso di quelli già illustrati dai colleghi, tende cioè ad abbreviare i tempi di erogazione delle indennità per gli abbattimenti.

Ritengo che sia utile stabilire un termine preciso per avviare le procedure per la erogazione dell'indennità: quali siano, poi, queste procedure dovrà indicarlo il Governo.

In un primo momento pensavo che sarebbe stato sufficiente un termine di sessanta giorni, ed in tal senso avevo presentato un emendamento che ho ritirato, ritenendo che tale termine fosse troppo ristretto.

È comunque utile che sia garantito un immediato rimborso agli allevatori i quali, in questo modo, si sentiranno incoraggiati a collaborare. Potremo così attuare — e non solo annunciare — un piano di sradicazione di questa perniciosa infezione.

FULVIO PALOPOLI. Vorrei porre una questione procedurale sull'ordine della votazione. Gli emendamenti posti alla nostra attenzione completano il testo, fissando i termini entro i quali deve avvenire l'erogazione dell'indennità agli aventi diritto. A me sembra che quanto più ristretto è tale termine, tanto più l'emendamento è

lontano dal testo originario. Dovremmo quindi votare prima gli emendamenti che prevedono un termine di sessanta giorni.

Per quanto riguarda l'emendamento 6. 3 di cui sono firmatario con il collega Calonaci, esso, oltre a prevedere il termine di sessanta giorni, introduce anche una specificazione circa le competenze in ordine ad attività amministrative. Esso stabilisce infatti che sia il sindaco ad accertare gli abbattimenti avvenuti e che sia l'autorità regionale competente ad erogare il contributo.

Ritengo che questo sia l'emendamento più distante dal testo originario e che quindi debba essere votato per primo.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor presidente, vorrei invitare i colleghi a rivedere gli emendamenti riferiti al secondo comma dell'articolo 6.

La logica del provvedimento al nostro esame è quella di intervenire con indennizzi adeguati e solleciti laddove insorgano focolai di peste classica. Gli emendamenti riferiti al secondo comma dell'articolo 6 prevedono che si formulino dei piani senza sapere se insorgeranno o meno dei focolai di peste, per cui le regioni dovrebbero avere, ovvero prevedere, dei fondi per qualcosa che non si può ipotizzare.

Per queste ragioni devo manifestare la contrarietà del Governo agli emendamenti riferiti al secondo comma dell'articolo 6 che modificano sostanzialmente la logica che ispira il provvedimento al nostro esame. Invito i presentatori a ritirare i loro emendamenti.

Circa gli emendamenti riferiti al primo comma dello stesso articolo, orientati a definire un termine entro il quale devono essere erogati gli indennizzi, devo dire che la formulazione dell'articolo 6 prevede già la possibilità da parte del ministro della sanità, con decreto, di autorizzazione la spesa necessaria per gli indennizzi stessi. La logica del provvedimento assicura dei tempi sufficientemente rapidi. Tuttavia sull'emendamento Rinaldi 6. 5, pur manifestando la mia perplessità, mi rimetto alla Commissione.

Mi dichiaro contraria, a nome del Governo, agli emendamenti Rinaldi 6. 1, Muscardini Palli ed altri 6. 2 e Palopoli ed altri 6. 3. Sono inoltre contraria all'emendamento Calonaci ed altri 6. 4.

PRESIDENTE. Ritengo giusta l'osservazione poc'anzi fatta dall'onorevole Palopoli in merito al contenuto dell'emendamento Calonaci ed altri 6. 3 che, pertanto, porrò in votazione per primo.

FULVIO PALOPOLI. Desidero ancora precisare che l'emendamento in oggetto non contiene alcun elemento tale da stravolgere il contenuto normativo dell'articolo 6 del disegno di legge. Dobbiamo, infatti, considerare che la norma a cui si fa riferimento con la nostra proposta emendativa, è già contenuta nel decreto del 14 settembre 1981, emanato dal Ministro della sanità. In quel decreto si faceva esplicito riferimento a quelle che sono le funzioni precipue dell'autorità sanitaria locale.

Ne consegue che la nostra proposta di prevedere che entro sessanta giorni dall'abbattimento le indennità siano fissate dal sindaco e corrisposte agli eventi diritto dalle competenti regioni, non ha altro che natura specificativa di norme — come ho appena detto — già presenti nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Debbo far presente alla Commissione che poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, ne porrò in votazione il principio-base.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Condivido le osservazioni che ha poc'anzi fatto il rappresentante del Governo onorevole Cavigliasso. Anch'io ritengo che l'emendamento Calonaci ed altri 6. 3 modifichi profondamente il contenuto dell'articolo 6 innovando rispetto alle procedure in atto. Pertanto, concordo sulla esigenza di votarne il principio ispiratore per poi acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali.

SALVATORE MELELEO, Relatore. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che con l'approvazione della legge n. 833 sono state trasmesse al sindaco alcune competenze del veterinario che decideva in quali casi gli animali ammalati dovessero essere abbattuti ma non poteva, tuttavia, stabilire le indennità da corrispondere. Ora, un'eventuale approvazione dell'emendamento Calonaci ed altri 6. 3 introdurrebbe nel corpo normativo di questo disegno di legge una procedura diversa in materia, tutt'altro che congrua rispetto alle vigenti procedure.

È da queste considerazioni che derivano le mie perplessità sulla proposta emendativa in oggetto; invito pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento.

FULVIO PALOPOLI. Non posso accettare l'invito testé rivoltomi dal relatore in quanto a me non pare che le considerazioni svolte corrispondano alla realtà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Calonaci ed altri 6. 3, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali perché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

Dichiaro pertanto assorbiti gli emendamenti 6. 1 dell'onorevole Rinaldi e 6. 2 dell'onorevole Muscardini Palli ed altri, mentre è precluso l'emendamento 6. 5 dell'onorevole Rinaldi.

Passiamo all'emendamento 6. 4 degli onorevoli Palopoli ed altri.

SALVATORE MELELEO, Relatore. Esprimo parere contrario.

FULVIO PALOPOLI. A nome del gruppo comunista desidero precisare che l'emendamento in discussione è sostanzialmente analogo al testo originario. Esso ne modifica infatti soltanto la forma. Ritengo pertanto inopportuno l'invio alla V Commissione bilancio.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Preannuncio il voto contrario del gruppo democristiano. Noi, infatti, siamo interessati ad evitare smagliature perfino nelle procedure per difendere l'impianto del provvedimento n. 833.

Bisogna evitare l'estemporaneità, soprattutto in considerazione del fatto che entro breve tempo affronteremo la questione relativa al fondo e alla programmazione.

FULVIO PALOPOLI. Voglio chiarire a chi non è stato attento alla stesura del presente provvedimento che lo stanziamento in questione non è erogato dal fondo sanitario nazionale ma direttamente dal Ministero della sanità.

Inoltre ribadisco che con esso non si propone alcuna modifica del punto di vista finanziario.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non condivido il pensiero dell'onorevole Palopoli. Nel testo si affida al Ministro della sanità la facoltà di disporre con decreto gli accreditamenti a seguito dell'insorgenza di focolai di peste suina classica e in rapporto al numero dei focolai stessi. Secondo lo spirito dell'emendamento invece le regioni a inizio d'anno dovrebbero fare previsioni impossibili dal punto di vista tecnico.

Il Ministro della sanità può intervenire soltanto nel momento in cui insorge il focolaio tenendo in considerazione il numero degli animali esistenti nella zona colpita e la gravità del fenomeno.

Per queste motivazioni ribadisco il parere contrario del Governo sull'emendamento 6.4 che, se approvato, modificherebbe profondamente il secondo comma dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio, contrari relatore e Governo, l'emendamento 6.4 degli onorevoli Palopoli ed altri.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

VASCO CALONACI. Ritiro l'emendamento 6.6.

PRESIDENTE. La discussione sull'articolo 6 è sospesa. Esso sarà votato dopo che le Commissioni I e V avranno espresso il loro parere sugli emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Il Ministero della sanità accerta gli oneri finanziari connessi all'esecuzione da parte degli istituti zooprofilattici sperimentali degli esami sierologici previsti nell'ambito del piano di eradicazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce la misura dei compensi da corrispondere ai veterinari ufficialmente incaricati di prelevare i campioni di sangue per la esecuzione degli esami sierologici di cui al precedente comma.

L'onere connesso all'esecuzione delle attività di cui al presente articolo fa carico al Fondo sanitario nazionale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « incaricati di » con le parole: « autorizzati a ».

7.2.

Gli onorevoli Palopoli, Calonaci e Di Giovanni hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, terza e quarta riga, sostituire le parole: « ufficialmente incaricati di » con le parole: « addetti a ».

7.1.

Sopprimere il terzo comma.

7.3.

VASCO CALONACI. Per quanto riguarda l'emendamento 7.1, non si tratta soltanto di una questione formale, in quanto la formulazione del testo può generare degli equivoci; la dizione « ufficialmente incari-

cati» può intendersi nel senso che incarichi possono essere dati anche a veterinari liberi professionisti oppure che gli stessi veterinari del servizio sanitario nazionale, per effettuare le vaccinazioni ed i prelievi necessari, debbano avere degli incarichi ufficiali. Per questi motivi abbiamo proposto la dizione « addetti » che, secondo le vigenti norme, vuol dire appunto gli addetti ad effettuare tali servizi.

L'emendamento del Governo, invece, tende a sostituire le parole « incaricati di » con le parole « autorizzati a ». A me pare che la dizione « autorizzati » non riduca affatto l'equivoco della prima formulazione, perché si tratta di un sinonimo e perché presuppone una precisa autorizzazione. In questo caso potrebbero essere anche autorizzati veterinari liberi professionisti.

L'emendamento 7. 3 è soppressivo del terzo comma, in quanto non si vede perché si debba andare a gravare sul fondo sanitario nazionale dal momento che — molto giustamente — per tutto il rimanente onere della legge questo non accade. Non mi pare una visione logica, anche perché sulla materia di questo articolo vi è un rimborso da parte della CEE, che presumibilmente non va nel Fondo sanitario nazionale, ma in altri capitoli.

Infine, in alcune regioni la quota del Fondo sanitario nazionale riservata dal CIPE per la veterinaria per l'anno in corso non basta neppure per pagare le spese per il personale; quindi, non possiamo gravare tale quota di ulteriori oneri per altre voci. Si potrebbe obiettare che ciò è avvenuto per l'articolo 8. È vero; ma è vero anche che la sua disponibilità è aumentata per il fatto che il piano è stato ridotto da cinque a quattro anni per le ragioni già discusse in sede di esame dell'articolo 2.

Questi i motivi della presentazione degli emendamenti 7. 1 e 7. 3.

SALVATORE MELELEO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7. 1 in quanto per precisare il termine vorremmo riferirci a quei veterinari, non di-

pendenti dalle istituzioni, che siano autorizzati — e non solo incaricati — con apposita autorizzazione da parte dell'organo competente ad effettuare quel servizio.

Il Governo ha quindi suggerito la dizione « autorizzati »; i veterinari devono cioè ottenere una autorizzazione a parte, e questo avviene soltanto nel caso in cui i dipendenti della USL non siano sufficienti ad espletare quel determinato incarico.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Palopoli ed altri 7. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 7. 2.

SALVATORE MELELEO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 7. 3.

SALVATORE MELELEO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Calonaci ed altri 7. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Per consentire la corresponsione delle indennità di cui al precedente articolo 5, è autorizzata la complessiva spesa di lire 20 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità negli anni dal 1984 al 1988. Le quote relative agli anni 1984 e 1985 restano determinate, rispettivamente, in lire due miliardi e lire tre miliardi.

All'onere di cui al precedente comma si provvede con le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Meleleo, ha presentato il seguente emendamento che dà attuazione alla condizione posta nel parere della V Commissione:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per consentire la corresponsione delle indennità di cui all'articolo 5, è autorizzata la complessiva spesa di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità negli anni dal 1985 al 1988. La quota relativa all'anno 1985 resta determinata in lire 5 miliardi.

8. 1.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Mazzone e Del Donno hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 9.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà organizzato presso tutte le frontiere un par-

ticolare servizio di controllo veterinario su tutti gli animali da carne importati in Italia.

9. 01.

Il relatore, onorevole Meleleo, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 9.

Le disposizioni e le provvidenze previste dalla presente legge restano in vigore anche dopo il termine del 1° marzo 1988 nel caso che direttive CEE o decisioni del Consiglio CEE proroghino i termini di scadenza del piano quinquennale per rendere il territorio della Comunità esente da peste suina classica.

9. 02.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Il nostro articolo aggiuntivo prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge sia organizzato presso tutte le frontiere un servizio di controllo veterinario su tutti gli animali da carne importati in Italia, ciò anche per venire incontro alle esigenze manifestate dall'associazione dei consumatori sul problema delle carni.

Si potrebbe dire che questo argomento può essere trattato a parte, ma, purtroppo, dobbiamo constatare che in questa Commissione, continuando a rimandare gli argomenti in discussione « ad altra seduta », i problemi non sono mai risolti e si trascinano per anni e anni.

In questi ultimi tempi ci sono state numerose polemiche sugli animali importati in Italia, tanto che si è mossa anche la lega nazionale per la difesa dei consumatori. Poiché in questo provvedimento si parla di importazione di animali da carne, non macellati, vi è la possibilità che questi animali abbiano i germi della peste suina. Quindi, possiamo vedere che l'articolo aggiuntivo 9. 01 è perfettamente inserito in questa legge e non riguarda materia a sé. Esso infatti non parla di ormoni, ma della possibilità dell'esistenza di virus in questi animali che vengono

macellati in Italia e che possono perciò contagiare allevamenti e popolazioni.

SALVATORE MELELEO, *Relatore*. Ribadisco che l'emendamento 8. 1, da me presentato, dà attuazione alla condizione posta dalla Commissione. Sono contrario all'articolo aggiuntivo Muscardini Palli ed altri 9. 01.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero solo ricordare che i controlli presso le frontiere sono già svolti dagli attuali servizi veterinari e gli animali importati vengono sottoposti a prelievi ed esami nel rispetto delle norme del mercato comunitario.

Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo 9. 01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8. 1, accettato dal Governo, che, come ha ricordato il relatore, dà attuazione alla condizione contenuta nel parere della V Commissione.

(È approvato).

Ritengo opportuno sospendere la votazione del presente articolo fino alla

espressione, da parte della Commissione bilancio, dei pareri sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo Muscardini Palli ed altri 9. 01, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9. 02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del relatore 9. 02.

(È approvato).

Trasmetterò l'articolo aggiuntivo alle Commissioni I e V per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
